

Sentenza n. 2928 del 14 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7341 del 2016, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Corraini (C.F. CRRNTN64C30H620T), con domicilio eletto presso Roberto Raglione in Roma, via Ricasoli, 7;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Rovigo, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

U.T.G. - Prefettura di Rovigo non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Veneto - Venezia - Sezione III n. 63/2016, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Rovigo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Roberto Raione su delega dichiarata di Antonio Corraini e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. *****, cittadino marocchino, in Italia dal 2010, ha chiesto in data 27/06/2014 il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La questura di Rovigo con provvedimento n. 107/14, notificato in data 6/11/2014, ha respinto la domanda, per insufficienza di reddito, ed ha confermato tale decisione in sede di ricorso gerarchico, con decisione prot. 21/2015, notificata il 15/9/2015.

3. Il Tar Veneto ha respinto il ricorso avverso i citati provvedimenti. Pur riconoscendo che dal 2014 il ricorrente ha reperito occasioni di lavoro, il Tar ha evidenziato l'insufficienza dei redditi conseguiti negli anni pregressi e ritenuto che non potesse formularsi, per il futuro, una prognosi favorevole tale da sorreggere il rinnovo.

4. Il sig. ***** insiste in appello e deduce di aver percepito nel 2014 un reddito annuo di €. 6.079,06. Il giudice di prime cure avrebbe operato una valutazione della capacità reddituale tutta ripiegata sul passato, senza tenere conto che già prima della richiesta di rinnovo, l'istante aveva

reperito attività lavorativa caratterizzata da maggiore stabilità e redditività; senza tener conto, inoltre del suo inserimento sociale e della sua condotta incensurata.

5. Il Collegio, all'esito della delibazione cautelare ha sospeso la provvisoria efficacia della sentenza gravata "Ritenuto, pur alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che i rapporti di lavoro instaurati dall'appellante nel periodo immediatamente precedente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, e nel corso della valutazione di quest'ultima da parte dell'amministrazione, costituiscano elementi sufficienti a sorreggere una ragionevole prognosi di autosostentamento".

6. La causa è stata da ultimo trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell'11 maggio 2017.

7. Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.

7.1. Il primo giudice non ha tenuto conto dell'orientamento della Sezione, secondo il quale, le sopravvenienze reddituali di segno positivo verificatisi nelle more della notifica del provvedimento e della decisione del ricorso gerarchico eventualmente proposto, sono rilevanti e devono essere valutate dall'amministrazione in chiave prognostica (tra le tante, cfr. Sez. III, n. 1714/2016; n. 5466/2015).

7.2. Risulta dagli atti di causa che l'appellante ha conseguito nel 2014 un reddito di €. 6.079,06, migliorando sensibilmente i risultati reddituali degli anni pregressi e dimostrando un progressivo inserimento nel tessuto sociale, testimoniato anche dalla sua condotta incensurata.

Già questo dato, emerso in data anteriore alla notifica del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, e verificabile in sede di decisione su ricorso gerarchico, avrebbe dovuto indurre l'amministrazione ad una prognosi favorevole, potendosi escludere, alla luce della successione dei rapporti di lavoro e della certificazione reddituale prodotta dall'appellante, sospetti di fittizietà o di mera strumentalità speculativa delle occasioni lavorative reperite.

8. La sentenza gravata deve pertanto essere riformata, con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado.

9. Ne discende l'obbligo, ove non già adempiuto in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare, di riesaminare l'istanza. In sede di riesame l'amministrazione ben potrà, alla luce del medesimo principio cui si è fatto cenno in premessa, considerare l'evoluzione della situazione reddituale successiva al 2014, in guisa da verificare, in concreto, il progressivo inserimento socio lavorativo dell'appellante.

10. In relazione alle spese del doppio grado, appare equo, avuto riguardo alla sempre non chiara demarcazione temporale del principio di sopravvenienza, derogare sia pur in parte al principio di soccombenza, con conseguente liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **accoglie**, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo in primo grado.

Condanna l'amministrazione alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, nel limite di €. 1.500 (millecinquecento), oltre oneri di legge. Le compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017